



Repertorio n. 9378 Raccolta n. 6627 ==

===== COSTITUZIONE DELLA =====
 ===== "SOCIAL-PHARM S.R.L." =====
 ===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma, Via della Annunziatella n. 131 =====
 ===== 18 dicembre 2018 =====

Avanti a me **Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte**, Notaio in Santa Marinella, con studio in Via Aurelia, n. 419, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia =====

===== SONO PRESENTI: =====

FERILLI OTTORINO, nato a Roma il 4 novembre 1975, domiciliato, per la carica, in Fiano Romano, presso la casa comunale, nella sua qualità di Sindaco del =====

Registrato a Civitavecchia

- **COMUNE DI FIANO ROMANO**, con sede in Fiano Romano, Piazzale Giacomo Matteotti n. 2, codice fiscale 01460220583 e come tale in rappresentanza del predetto Comune ed in esecuzione della delibera del consiglio Comunale n. 36 del 5 luglio 2018, pubblicata all'Albo Pretorio in data 18 luglio 2018, che dichiara esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs 267/2000. =====

il 31 dicembre 2018

Detto comparente, cittadino italiano, rappresentante di Ente Italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue: =====

al n. 4750 serie 1T

===== ARTICOLO 1) =====

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata: =====

===== "SOCIAL-PHARM S.R.L.". =====

===== ARTICOLO 2) =====

La Società ha sede in Fiano Romano, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Piazzale Giacomo Matteotti n. 6. =====

===== ARTICOLO 3) =====

La società ha l'oggetto, la durata, e sarà retta in conformità dello statuto sociale in calce al presente atto riportato. =====

===== ARTICOLO 4) =====

Ai sensi dello statuto sociale, fino a revoca o dimissioni, ad amministratore unico della società viene nominato il signor **FALBO ANTONIO MAURIZIO**, nato a Torino il 20 gennaio 1962, residente a Ardea Via Valle Caia n. 2, codice fiscale FLB NNM 62A20 L219Y, che il comparente dichiara aver accettato e che ha tutti i requisiti per poter essere nominato amministratore, come tale nominato con decreto Sindacale n. 26 del 10 dicembre 2018, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura. =====

A comporre l'organo di controllo per il triennio, viene nominato il signor **BRIGNOLA MASSIMILIANO**, nato a Roma il 5 marzo 1966, residente a Fiano Romano Via Palermo n. 7, codice fi-



scale BRG MSM 66C05 H501X, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti con il n. AA-00064, Iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 10 ottobre 1996 n. 69895, che il componente dichiara aver accettato e che ha tutti i requisiti per poter essere nominato revisore, come tale nominato con decreto Sindacale n. 20 del 26 novembre 2018, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura. =====

===== **ARTICOLO 5)** =====

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.284.100 (duemilioni- duecentottantaquattromilacenti) diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto nel modo seguente: =====

- **COMUNE DI FIANO ROMANO** per Euro 2.284.100 (duemilioni- duecentottantaquattromilacenti) ed allo stesso viene attribuita una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale. A liberazione dell'intero capitale lo stesso **conferisce** nella costituenda società le Farmacie Comunali n. 1 e n. 5 del Comune di Fiano Romano, il cui valore è stato determinato dalla perizia di stima redatta in data 26 marzo 2018 dal Dott. Daniele Giuncato, commercialista e revisore contabile, acquisita agli atti del Comune di Fiano Romano in data 13 aprile 2018 prot. n. 13332, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna, repertorio n. 9377, che, in originale, previa dispensa dalla lettura, si allega sotto la lettera "C" al presente atto. =====

===== **ARTICOLO 6)** =====

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà il 31 dicembre 2019. =====

===== **ARTICOLO 7)** =====

Tutte le spese e le tasse relative al presente atto e successive, sono a carico della società per un importo globale di circa Euro 7.500 (settemilacinquecento). =====

===== **ARTICOLO 8)** =====

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo =====

===== **STATUTO** =====

===== **"SOCIAL-PHARM S.R.L."** =====

===== **SOCIETA' MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO** =====

===== **PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.** =====

===== **Articolo 1** =====

===== **DENOMINAZIONE** =====

Per iniziativa del Comune di Fiano Romano è costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata **"SOCIAL-PHARM S.R.L."** per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali. =====

La Società può svolgere attività per l'Ente locale socio e servizi pubblici a favore della collettività ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. =====

===== CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è determinato in Euro 2.284.100 (duemilioniduecentottantaquattromilacento) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge. =====

La società dovrà rimanere a prevalente capitale pubblico che dovrà essere espresso dal Comune di Fiano Romano. =====

La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità. =====

Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio dei soci quello risultante dal libro soci. =====

La partecipazione spettante a ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato. Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile. =====

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

===== Articolo 6 =====

===== AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. =====

La relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. =====

La comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto dovrà essere data a tutti i soci mediante raccomandata A/R spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. =====

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inopstate; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma. =====

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo

articolo quindici; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti. =====

In caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. =====

===== Articolo 7 =====

===== RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE =====

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 c.c.. La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quarter del Codice Civile. =====

===== Articolo 8 =====

===== FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ =====

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei Soci. =====

===== Articolo 9 =====

===== TITOLI DI DEBITO =====

La Società ai sensi dell'art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. =====

La decisione deve indicare: a) il valore nominale di ciascun titolo; b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; c) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. =====

I titoli di debito devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;



4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. =====

===== Articolo 10 =====

===== CONSENSO AL TRASFERIMENTO =====

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non soci, non potrà essere effettuato prima di cinque anni dall'inizio dell'attività sociale se non previo consenso della maggioranza dei due terzi del capitale sociale. =====

Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato in connessione con l'interesse della società. Il trasferimento di quote può avvenire a favore soltanto di soggetti che abbiano i medesimi requisiti professionali-tecnici ed economici richiesti in sede di gara per la selezione del socio privato. =

===== Articolo 11 =====

===== PRELAZIONE =====

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, dovrà previamente, con lettera raccomandata r.r., offrirle in acquisto agli altri soci, mediante comunicazione all'Organo di Amministrazione che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita. =====

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le quote alle condizioni indicate dall'offerente. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato da un soggetto qualificato, prescelto di comune accordo dalle parti. =====
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. =====

Le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché vengano mantenuti i livelli qualitativi e professionali previsti al momento dell'acquisizione del socio privato. =====

===== Articolo 12 =====

===== ORGANI DELLA SOCIETÀ =====

Sono organi della società: =====
- l'Assemblea dei Soci; =====

- l'Amministratore Unico. =====
- il Collegio Sindacale o il Revisore Unico. =====
===== Articolo 13 =====
===== L'ASSEMBLEA =====

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. =====

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. =====

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge. =====

===== Articolo 14 =====
===== CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Fiano Romano; in caso di impossibilità del sopraccitato Organo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini. ==
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore unico e i sindaci o il revisore unico, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. =====

===== Articolo 15 =====
===== INTERVENTO IN ASSEMBLEA =====



Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese. =====

Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ed ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

===== Articolo 16 =====

===== PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea. =====

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i Soci. =====

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. =====

===== Articolo 17 =====

===== DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE =====

I Soci decidono sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b) nomina dell'Amministratore Unico; c) nomina dei componenti del Collegio sindacale, ove previsto, e fra i componenti effettivi, del Presidente o in alternativa del Revisore Unico; d) compenso spettante all'Amministratore Unico e all'Organo di controllo; e) modifiche dell'atto costitutivo; f) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) approvazione del budget della società, proposto dall'organo di amministrazione; i) autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori a Euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero); l) autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); m) autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); n) autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda; o) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); p) acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi; q) acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara; r) acquisti e alienazione di beni immobili di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

In base al disposto dell'art. 2364 n° 4 del C.C. è riservato alla deliberazione dell'assemblea ordinaria anche il seguente oggetto attinente alla gestione della Società: =====

- la fissazione degli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi, ai quali l'Amministratore unico dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali. =====

Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

===== Articolo 18 =====
===== COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI =====

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. E' comunque necessaria la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per la adozione delle deliberazioni concernenti: =====

1) la rinuncia alla distribuzione parziale o totale degli utili di esercizio; =====

2) le previsioni di indebitamento a breve o lungo termine superiori a Euro 100.000 (centomila). =====

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. =====

===== Articolo 19 =====
===== AMMINISTRATORE UNICO =====

La società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Socio privato. ===

L'Amministratore Unico: =====

a) può essere anche non socio; =====

- b) non può essere nominato e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; =====
- c) dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni; =====
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione; =====
- e) è rieleggibile; =====
- f) può essere cooptato nell'osservanza dell'art. 2386 c.c..=

===== Articolo 20 =====
===== POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO =====

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento degli atti per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei Soci. =====

L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori nonché institori, procuratori d'affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalle legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà. =====

All'Amministratore potrà essere affiancato un Comitato per il controllo interno, che avrà funzione di: a) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; b) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne; c) attuare il controllo delle procedure interne anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ex. D.Lgs. 231/2001. =====

Il regolamento di funzionamento del Comitato interno dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Amministratore Unico. =====

===== Articolo 21 =====
===== CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO =====

Se per dimissioni o altre cause, viene a mancare l'Amministratore Unico si intende decaduto l'Organo di Amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. =====

In tal caso l'Amministratore unico resta in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore. =====

La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

La rinuncia ha effetto dal momento in cui l'Organo di amministrazione è stato ricostituito in seguito all'accettazione di un nuovo amministratore. =====

La cessazione dell'Amministratore dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese. =====

===== Articolo 22 =====

===== VERBALE DELLE RIUNIONI =====

Le deliberazioni dell'Amministratore unico sono fatte riportare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del Segretario. =====

===== Articolo 23 =====

===== RAPPRESENTANZA DELIA SOCIETÀ =====

All'Amministratore unico ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera. =====

===== Articolo 24 =====

===== CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE =====

Nell'ipotesi in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore si renda obbligatoria per legge la Società procederà a nominare un revisore unico. =====

In alternativa, in considerazione della natura delle attività svolte ovvero di particolari esigenze organizzative la Società potrà provvedere alla nomina di un collegio sindacale cui parimenti competeranno le funzioni di revisione. =====

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocentrico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. =====

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente. =====

===== Articolo 25 =====

===== CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI FIANO ROMANO =====

La società "SOCIAL-PHARM S.R.L." è soggetto gerarchicamente subordinato al Comune di Fiano Romano, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto; b) a mezzo di un'apposita Assemblea di Coordinamento, costituita dai rappresentanti del suddetto Comune di Fiano Romano. Mediante tale Assemblea di Coordinamento vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte del Comune di Fiano Romano, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei soci, fatti salvi i diritti particolari dei soci riguardanti l'amministrazione indicati nel presente statuto; c) mediante la definizione da parte del Comune di Fiano Romano di un Contratto di servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dal Comune di Fiano Romano, definendo le modalità di vigilanza e

di controllo sui servizi e sulla gestione. =====

===== Articolo 26 =====

===== REPORT =====

L'Amministratore unico redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno. I conti economici sono riferiti a ciascuna farmacia ed evidenziano per ciascuno di esse l'EBIT (Earnings Before Interests and Taxes).

===== Articolo 27 =====

===== ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo ai Soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili. =====

===== Articolo 28 =====

===== BUDGET, AUTORIZZAZIONI DEI SOCI, CONSUNTIVO =====

La Società redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale. =====

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; =====

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.. ==

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento. =====

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale. =====

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. =====

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. =====
Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Amministratore unico entro il trenta novembre di ciascun anno e, successivamente alla sua predisposizione, viene presentato ai Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo. I Soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2479 codice civile, l'Amministratore a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal Budget. =====

I Soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2479 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore unico. L'Amministratore, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. =====

===== Articolo 29 =====

===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ =====

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti. =====

Competerà comunque al Consiglio Comunale di Fiano Romano indicare le modalità dei servizi affidati alla società durante la fase di liquidazione. =====

===== Articolo 30 =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società di capitali con prevalente partecipazione pubblica locale. =====

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Roma. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, di-

chiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e minuti trentacinque. Scritto da me Notaio, parte a macchina, come per legge, e completato a mano su ventotto pagine di sette fogli. =====

F.to: Ottorino Ferilli =====
Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte Notaio =====